



**TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE II CIVILE**

**AI PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA NELLE
DIVISIONI ENDOESECUTIVE
AI CUSTODI
ALL'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
ALL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI
AL CONSIGLIO NOTARILE
di TORINO**

Torino, 5 maggio 2020

Il presente comunicato è rivolto ai Professionisti ai quali sono state delegate vendite disposte nell'ambito delle **divisioni endoexecutive**.

Anche a tali vendite si applica l'art. 54 ter della L. 27 del 30.4.2020 che prevede:

“Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.

La legge di conversione è entrata in vigore il 30 aprile 2020 per cui la sospensione termina il 30.10.2020 e si sovrappone in parte alla generale sospensione delle udienze e dei termini dei giudizi civili e delle procedure esecutive prevista dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in L 27/2020 (differimento delle udienze e sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020) e dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 che ha prorogato tale termine sino all'11 maggio 2020.

Si diramano pertanto le seguenti disposizioni

VENDITE

I Professionisti delegati non devono procedere alla rifissazione di nessuna vendita, con qualsivoglia modalità, prima che il Giudice depositi nel fascicolo telematico il provvedimento di autorizzazione o sospensione del giudizio.

DECRETI DI TRASFERIMENTO

1. Per le divisioni endoesecutive disposte nelle esecuzioni nelle quali **non** sia stata pignorata l'abitazione principale del debitore, il termine per il versamento del prezzo non è sospeso; i Professionisti delegati dopo il versamento del prezzo depositeranno la bozza del decreto di trasferimento e le somme ricavate dalla vendita su libretto di deposito giudiziario come di consueto;
2. nel caso in cui sia stata **pignorata l'abitazione principale del debitore e sia stato aggiudicato il bene:** a) ove non sia ancora stato versato il prezzo, poiché anche tale termine deve ritenersi rientrare nella sospensione sino al 30.10.2020 , esso è sospeso fino al 30.10.2020 e riprenderà a decorrere dal 1.11.2020; b) se tuttavia l'aggiudicatario abbia già versato o ritenga di versare il prezzo nel periodo di sospensione (ossia dal 9.3.2020 al 30.10.2020) il delegato predisporrà comunque la bozza del decreto di trasferimento e la trasmetterà al Giudice per le sue determinazioni.

Manda alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari di provvedere all'invio della presente comunicazione ai destinatari della stessa .

Il Presidente e i Giudici della Sezione II Civile
del Tribunale di Torino